

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI PONSACCO**

**(Prov. Di Pisa)**

**Rep. N.**

**OGGETTO: CONVENZIONE CONCESSIONE GESTIONE OPERATIVA  
ED ATTIVITA' PROMOZIONALE DEL MERCATINO DELL'USATO E  
DEL COLLEZIONISMO "PONSACCO RETRO"**

L'anno duemilaventicinque addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Ponsacco, e  
nella Residenza Municipale

**TRA**

- il Comune di Ponsacco, legalmente rappresentato dall'Arch. Andrea Tognoni, nato a Pontedera il 18/04/1962, Responsabile del Settore III, il quale agisce non in proprio, ma in nome e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale (Partita I.V.A.: 00141490508) ai sensi dell'art.107, comma 3, lett. c), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n° 267/2000, dell'art.45 del vigente Statuto Comunale nonché dell'art.14 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi,

**E**

- il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_, il quale agisce non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_) via \_\_\_\_\_ s.n.c. (P. IVA \_\_\_\_\_) quale Ditta/Ente/associazione affidataria del servizio di gestione operativa ed attività promozionale del mercatino dell'usato e del collezionismo "Ponsacco retrò" per la sottoscrizione della presente scrittura privata.

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione di G.C. n. 73 del 27/05/2025 sono state approvate le linee guida per l'istituzione di un mercatino dell'usato e del collezionismo "Ponsacco Retrò" in forma sperimentale per un periodo di 10 mesi,

- con Determinazione del Responsabile Settore III° n. 72 del 01/07/2025 si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico, il modulo di domanda e la presente convenzione;

- con Determinazione del Responsabile Settore III° n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2025 si è provveduto ad affidare, a seguito di manifestazione d'interesse l'affidamento della gestione del mercatino dell'usato e del collezionismo, "Ponsacco Retrò" alla \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_;

**Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:**

**Art. 1 – OGGETTO**

Con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla concessione di suolo pubblico per l'istituzione di un mercatino dell'usato e del collezionismo da tenersi il 4° sabato di ogni mese per un periodo di 10 mesi in via sperimentale a partire dal mese di Settembre, in Piazza della Repubblica.

**Art. 2 – OBBLIGHI DEL GESTORE**

Il Gestore dovrà prima della stipula della presente convenzione aver provveduto a presentare adeguata e valida copertura assicurativa a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato e attuare le seguenti attività:

1) garantire quanto di seguito riguardo alle modalità di allestimento:

a) l'accesso alle aree di mercato da parte degli operatori titolari del posteggio fisso deve avvenire dalle ore 07:00 alle ore 08:00;

b) l'allestimento deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 09:00;

c) entro le ore 09:00 devono essere tolte dall'area del mercato i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati alla sosta;

d) le operazioni di smontaggio si svolgeranno dalle ore 17:00 nel periodo invernale e dalle ore 18:00 per quello estivo e dovranno concludersi necessariamente entro le ore 21:00;

e) le aree assegnate, terminata l'esposizione nei termini sopraindicati, devono essere lasciate completamente sgombre da ogni merce, materiale e nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate. Gli espositori non possono gettare nell'area espositiva rifiuti o residui di sorta e sono tenuti a provvedere alla raccolta e seguente smaltimento di questi, in appositi contenitori o sacchetti di plastica di cui gli stessi espositori devono dotarsi;

f) nei casi di forza maggiore, accertati dalla Polizia Municipale, se in servizio (a titolo esemplificativo, peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico...) agli operatori è consentito lasciare l'area;

2) assicurare e osservare il rispetto di divieto di:

a) accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque possono arrecare danno o molestia;

b) fare uso di altoparlanti o di altri apparecchi di amplificazione e diffusione suoni;

c) Disturbare con grida o schiamazzi, coprire o mascherare gli oggetti esposti durante le ore di esposizione,

d) Circolare e sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno delle aree riservate al mercatino;

e) esporre armi o parti di esse e materiale esplodente;

f) esporre oggetti o cose non compatibili, a parere dell'Amministrazione, allo spirito del mercatino in oggetto ed in particolare: qualsiasi merce nuova, confezionata,

manufatti della creatività artistico-artigianale falso e contraffatto, materiale presentato al pubblico in maniera tale che non sia possibile verificarne l'autenticità (ad esempio, rivestito da pellicola plastica sigillata);

g) Danneggiare il suolo e i beni pubblici con trapani, puntelli e qualsiasi altro tipo di azione che abbia un effetto non reversibile, nonché il versamento di sostanze difficilmente rimovibili (oli, colori etc.);

h) Utilizzare generatori di corrente, stufette e nel caso di fornitura di energia elettrica, non è ammesso l'impiego di lampade e fari di vecchia generazione;

i) Lasciare nell'area della fiera qualsiasi tipo di rifiuto, da materiale indifferenziato ad ingombranti;

l) Occupare un'area non assegnata, nonché le aree rientranti nei divieti espositivi;

m) Occupare un'area maggiore di quella assegnata;

n) lasciare il proprio posteggio privo di sorveglianza;

L'inosservanza di tali disposizioni può dar luogo, nei casi di maggiore gravità e in caso di inottemperanza all'ordine impartito dagli organi di vigilanza, la cessazione/sospensione di una determinata attività, la cessazione immediata dell'attività di vendita, con relativo sgombero dell'area e salvo ogni danno per l'amministrazione, che si riserva peraltro di rivalersi secondo le modalità più opportune.

3) Garantire lo svolgimento del mercatino in oggetto secondo la planimetria allegata;

4) La presenza a tutte le attività finalizzate all'edizione del "Mercatino dell'usato e del collezionismo" salvo eventuali variazioni di calendario,

5) Assicurare il corretto svolgimento del mercato, attraverso un controllo in tutte le aree interessate e la rilevazione di casi di palese violazione della regolare

ammissione e vendita di merce non ammessa. L'Amministrazione si riserva comunque di mettere in atto controlli preventivi al fine di verificare la merceologia,

6) Pubblicizzare in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;

7) Disporre gli spazi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori anche attraverso adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento;

8) Ottemperare alle disposizioni vigenti, se previste, in materia di security e safety;

9) Provvedere a propria cura e spese ad eventuali necessità legate all'allestimento (ad esempio eventuali allacciamenti).

### **Art. 3– OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune:

a) assume la gestione amministrativa del mercato dell'usato e del collezionismo, di cui trattasi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

b) predispone il divieto di sosta alle auto nell'area interessata mediante apposita cartellonistica.

### **Art. 4–RAPPORTI FINANZIARI**

La concessione degli spazi agli operatori del mercatino è gratuita in virtù dell'art. 4 del Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinii e per l'attribuzione di vantaggi economici a norma dell'art.12) della L. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 6 del 31/03/2016, con cui si disciplinano le procedure di attribuzione dei vari tipi di vantaggi economici e in virtù dell'art. 28, comma 1 lett.

e) del vigente "Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per il pagamento del canone", secondo cui sono esenti dal canone le occupazioni in occasione di mercatini dell'artigianato e collezionismo patrocinati

dall'Amministrazione Comunale e lett. v) "le occupazioni temporanee non superiori a 3 gg. per alcuni eventi/manifestazioni riconosciute, con apposita Delibera di G.C., di particolare interesse dall'Amministrazione Comunale, come forma di contributo non economico".

Non è previsto alcun corrispettivo a carico del Comune per l'attività prestata dall'Affidatario della gestione del mercato.

#### **Art. 5- DURATA**

La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 mesi, eventualmente rinnovabile, fatto salvo il sopraggiunto e mutato interesse pubblico.

#### **Art. 6- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E FORO DELLA CONTROVERSIA**

Al presente contratto si applicano, ai fini della sua interpretazione, le norme generali dettate dagli art. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva e alla conservazione del negozio.

Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti, ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Pisa, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 7 DIVIETO DI CESSIONE**

È vietata la cessione del seguente contratto

**Art. 8– PENALI**

Qualora l'affidatario non rispetti il presente accordo e gli annessi impegni, compresi quelli di cui all'offerta presentata con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, lo stesso decadrà dalla concessione.

Nell'eventualità predetta l'ente si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio di revocare il presente accordo disponendo l'immediata sospensione del mercatino dell'usato e del collezionismo.

**Art. 9– COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione o notifica relativa al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto con modalità che permettano di verificare la certezza della consegna al destinatario.

A tal fine il Comune di Ponsacco dichiara di voler ricevere le future comunicazioni come segue:

Via Pec all'indirizzo: [comune.ponsacco@postacert.toscana.it](mailto:comune.ponsacco@postacert.toscana.it)

A tal fine la ditta \_\_\_\_\_ dichiara di voler ricevere le future comunicazioni come segue:

Via posta ordinaria: \_\_\_\_\_

Via pec all'indirizzo: \_\_\_\_\_

Qualsiasi modifica ad uno dei dati come appena indicati dovrà essere comunicata all'altra parte entro 3 (tre) giorni.

**Art. 10– PRIVACY**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (Codice Privacy), le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente convenzione.

**Art. 11- SOTTOSCRIZIONE E PUBBLICAZIONE**

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n .241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritta nelle forme previste per legge.

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, 1342 codice civile tutte le clausole predette;

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI PONSACCO

OPERATORE ECONOMICO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_